**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**Missione 5, Componente 1,**

**Investimento 1.1**

**Accordo sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.**

TRA

La Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, denominata anche “Regione”), autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. XXX del XXX;

e

il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione in forza del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

di seguito denominate anche “le Parti”

**VISTI**

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**VISTO** l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’impiego (di seguito anche “CPI”);

**VISTO** l’art. 5, comma 7, della legge regionale 13/2015 (Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), secondo cui i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di lavoro, ivi comprese le sedi dei Centri per l’impiego;

**VISTO** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**VISTO** il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** la legge n. 41 del 21 aprile 2023 con oggetto disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

**VISTO** il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTA** la legge 145/2018, con la quale sono stati stanziati, a valere sul Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, 870,3 milioni di euro (467,2 milioni per il 2019 e 403,1 milioni per il 2020) per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego (articolo 1, comma 258);

**VISTO** il Decreto-legge 4/2019, convertito con Legge 26/2019, con il quale è stato richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei CPI, di durata triennale e aggiornabile annualmente, che disciplini il riparto e le modalità di utilizzo degli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018 (articolo 12, comma 3);

**VISTO** il Decreto ministeriale 74/2019, con il quale il MLPS ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e ripartito gli 870,3 milioni stanziati con la Legge 145/2018;

**VISTO** il Decreto ministeriale 59/2020, con il quale è stata aggiornata la ripartizione territoriale delle risorse per l’annualità 2020 prevista dal Decreto ministeriale 74/2019;

**VISTO** il Decreto 123/2020 del Segretario Generale MLPS, con il quale è stato richiesto a Regioni e Province Autonome di adottare un proprio piano di potenziamento dei CPI a valere sulle risorse ripartite dai Decreti ministeriali 74/2019 e 59/2020 e che sia rispondente a specifici contenuti minimi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni  ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l’assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, per le annualità 2020-2025;

**VISTO** il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale 400 degli 870,3 milioni stanziati dalla Legge 145/2018 sono stati posti a carico del PNRR per il finanziamento di progetti in “essere”, ossia già ricompresi nel Piano straordinario di potenziamento dei CPI. A questi il Decreto ha aggiunto ulteriori 200 milioni, ancora da destinare e ripartire, per il finanziamento di “nuovi progetti”, ossia non previsti dal Piano di potenziamento;

**VISTI** i Piani regionali di potenziamento dei CPI adottati con apposite delibere da Regioni e Province autonome, i quali sono stati esaminati, sotto il profilo della congruità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dal Decreto 123/2020, da una Commissione nominata dal MLPS, la quale ha espresso una valutazione positiva per tutti i Piani ad eccezione di quello della Regione Molise

**VISTO** il Piano di Potenziamento Regionale, previo riscontro positivo ricevuto dalla DG Politiche Attive con nota prot. N. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2022;

**VISTO** l’aggiornamento del Piano di Potenziamento Regionale, previo riscontro positivo ricevuto dalla DG Politiche Attive con nota prot. N. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

**VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

**VISTO** il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

**VISTO** il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156,  art. 10 comma 3, che unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

**VISTO** il D.L. 6 novembre 2021 n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare artt. 31 e 31bis;

**VISTO** il D.L. 9 giugno 2021 n. 80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», in particolare art. 9;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, pubblicato in data 12 settembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 213;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 118 del 6 luglio 2023 che individua le risorse da assegnare alle Regioni per le annualità 2020 – 2025, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 al n. 2087;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare   
del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei   
progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del   
c.d. doppio finanziamento”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Traguardi/Obiettivi;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 su Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 30 del 11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

**VISTA** la Circolare MEF-RGS n. 34 del giorno 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

**VISTA** la Circolare RGS n.1 del giorno 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;

**VISTA** la Circolare RGS n. 10 del giorno 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

**VISTA** la Circolare RGS n. 11 del giorno 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

**VISTA** la Circolare RGS n. 16 del giorno 14.4.2023 avente ad oggetto “l’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

**VISTA** la Circolare RGS n. 19 del giorno 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

**VISTA** infine l’applicabilità delle circolari MEF – RGS adottate durante la vigenza dell’accordo, in quanto compatibili.

*Inserire riferimenti normativi peculiari della Regione, compreso il presupposto per il coinvolgimento dell’Agenzia del lavoro e/o altra Amministrazione coinvolta direttamente nell’implementazione.*

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.\_\_\_\_\_, con la quale la Regione\_\_\_\_ ha approvato il “Piano per il potenziamento dei Servizi per l’impiego del\_\_\_”

**VISTA** la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;

**VISTO** il Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) italiano, il quale, alla Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego», individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell’ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l’impiego;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale\_\_\_\_, con la quale, allo scopo di consentire l’attuazione degli interventi strutturali sugli immobili destinati a ospitare i CPI secondo quanto previsto dal “Piano per il potenziamento dei Servizi per l’impiego del\_\_\_\_”, sono state individuate le tipologie dimensionali ed i requisiti degli immobili destinati a ospitare le sedi dei CPI ed è stato mandato alle Direzioni centrali competenti a dare attuazione a quanto previsto dal Piano di potenziamento, reperendo ove necessario le sedi adeguate;

**CONSIDERATO**

BOX: In tale sezione è opportuno dare atto della comprovata necessità di prevedere interventi di carattere infrastrutturale, attesa l’indisponibilità/inadeguatezza di immobili collocati nel territorio del Comune interessato. Ciò, in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 settembre 2020 recante Definizione dei Profili Operativi e delle Modalità di Rendicontazione delle Attività realizzate in attuazione delle "Modifiche al Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego", che stabilisce quanto segue: *“…ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l’acquisizione di nuove sedi è necessaria una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la Regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai Comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della Regione stessa, all’acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla Regione o dall’ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il Comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.*

*Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI, la Regione o l’ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l’adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.”*

*A seguire è esemplificato la modalità per dare atto del processo amministrativo seguito per dare esecuzione a quanto richiesto sopra. Ciascuna Regione lo dovrà adattare alle proprie specificità gestionali.*

la nota prot. [\_\_\_\_] della \_\_\_\_, con la quale è stata richiesta al Comune di [*\_\_\_\_*] l’individuazione di un immobile adeguato alle esigenze del centro per l’impiego, che rispondesse alle esigenze espresse nella deliberazione giuntale\_\_\_\_, con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede;

la nota prot. [*\_\_\_\_*] del Comune di [*\_\_\_\_*], con cui è stata proposta la costruzione/acquisto/adeguamento di n.\_\_\_ immobili siti in \_\_\_ da destinare a sede del CPI di [*\_\_\_\_*], secondo gli standard di uniformità regionali;

la nota prot. [*­­\_\_\_\_*] della\_\_\_\_, con cui è stata confermata la rispondenza della soluzione prevista alle esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a provvedere alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di demolizione e successiva ricostruzione, informandolo che, come da indicazioni fornite dalla Giunta regionale nella seduta \_\_\_\_, l’impegno finanziario massimo regionale per l’intervento in questione, a valere sulle sopra citate risorse destinate al potenziamento infrastrutturale dei servizi pubblici per l’impiego, è pari a euro [*\_\_\_\_*] di quadro economico, comprensivo anche di eventuali incrementi dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (D.L. Aiuti);

**DATO ATTO CHE**

* il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per le Parti e a tal fine, attraverso l’impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
* tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l’impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutte le prestazioni dovute;
* l’incremento del numero di operatori nei Centri per l’impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano straordinario di potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
* Il Comune di [*\_\_\_\_*] conferma l’indisponibilità di locali di proprietà idonei ovvero richiedenti interventi edilizi di minore entità e ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo di relazione illustrativa e quadro economico, che prevede un importo di lavori per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e un importo di quadro economico per euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

**Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

**Articolo 2**

**Interesse pubblico comune alle Parti**

**1.** Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del potenziamento dei Centri per l’Impiego. Nello specifico le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, collaborano per l’attuazione degli interventi collegati a tale obiettivo e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

**Articolo 3**

**Finalità e oggetto**

**1.** Il presente Accordo si colloca nell’ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l’impiego, previsto dal “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro”, nell’ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 “Politiche del lavoro”, Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” del PNRR, per il quale sono previsti, a livello nazionale, i seguenti Traguardi e Obiettivi, ai quali contribuisce, in parte, anche la Regione in qualità di Soggetto Attuatore:

a) traguardo a dicembre 2022: per almeno 250 centri per l'impiego, il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali nel triennio 2021-2023, con l’esclusione delle attività infrastrutturali;

b) traguardo al dicembre 2025: per almeno 500 centri per l'impiego, il completamento del 100 % delle attività previste nei piani di potenziamento regionali nel triennio 2021-2023.

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l’impiego di *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* di una nuova sede da realizzare presso il sito di Via *\_\_\_\_\_\_\_\_*, identificato catastalmente \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , in sostituzione di quella attualmente utilizzata in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest’ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dai sopra citati Piano straordinario di potenziamento, Piano per il potenziamento dei Servizi per l’impiego della Regione e dalle successive disposizioni attuative.
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola gli impegni operativi di ciascuna delle Parti, anche in relazione agli adempimenti richiesti dall’attuazione del PNRR, nonché le modalità di concessione, rendicontazione e di pagamento del contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento.
3. Al fine dell’attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l’impiego di cui alla Missione 5, componente 1, investimento 1.1 del PNRR, la Regione /Agenzia regionale per il Lavoro riveste il ruolo di Soggetto Attuatore ed il Comune di \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* quello di Soggetto Attuatore delegato.
4. All’intervento oggetto del presente Accordo è assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 4**

**Impegni e obblighi a carico del Soggetto Attuatore (Regione/Agenzia Regionale per il lavoro)**

**1.** La Regione /Agenzia regionale per il Lavoro, in qualità di Soggetto Attuatore, s’impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento, pari al 100% del quadro economico dell’intervento, comprensivo dell’importo relativo ai lavori di edificazione/adeguamento, come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* da erogarsi in \_\_\_\_\_ rate, secondo il seguente cronoprogramma:

BOX: In tale sezione è opportuno dare atto della modalità di erogazione del contributo a favore del soggetto attuatore delegato e/o del soggetto esecutore.

Si chiede al Soggetto Attuatore di disciplinare, secondo la sua valutazione, il circuito finanziario che consentirà al Comune la realizzazione delle attività. Le condizioni potranno differenziarsi a seconda delle attività da affidare e delle capacità economiche del Comune stesso.

**2.** La Regione/Agenzia, si obbliga inoltre a:

* 1. rappresentare il punto di contatto con l’Amministrazione centrale titolare dell’Intervento PNRR (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), supervisionando la trasmissione alla predetta Amministrazione centrale dell’avanzamento dei Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti effettuati dal Soggetto Attuatore delegato, anche attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  2. garantire che il Soggetto Attuatore delegato riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
  3. assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati (ReGiS), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione,
  4. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure previste dall’Amministrazione centrale responsabile e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, punto 3, del decreto legge 77/2021, convertito con legge 108/2021;
  5. informare il Soggetto Attuatore delegato in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
  6. informare il Soggetto Attuatore delegato dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
  7. a regime, eseguire la pre-validazione dei dati mediante la funzione messa a disposizione dal Sistema ReGiS ,che costituisce un controllo automatico volto a garantire la coerenza e la completezza dei dati inseriti;
  8. erogare al Soggetto Attuatore delegato, secondo le modalità e la tempistica previste dal presente articolo le risorse finanziarie, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’erogazione e le disponibilità;
  9. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

**Articolo 5**

**Impegni e obblighi del Soggetto Attuatore delegato (Comune)**

In tale articolo, è opportuno indicare i principali impegni e obblighi gravanti sul Soggetto attuatore delegato. Tra questi, occorre segnalare l’obbligo di rispettare quanto affermato nel Modello di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR allegato all’Accordo.

**1.** Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a costruire/acquistare/adeguare e a mettere a disposizione della Regione una nuova sede per il Centro per l’Impiego di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, collocata nel territorio comunale presso il sito di via \_\_\_\_\_\_\_\_, (identificativi catastali\_\_\_\_\_). La messa a disposizione del suddetto immobile, a favore della Regione verrà formalizzata, con atto di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (es. *concessione/comodato d’uso gratuito*), sottoscritto tra le parti.

**2**. Il Comune si impegna a concertare con la Regione/Agenzia, nel corso dell’intero sviluppo della progettazione, i lavori di edificazione e riqualificazione necessari a rendere i locali idonei all’erogazione dei servizi, come elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**3**. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di edificazione e riqualificazione sull’immobile, predisposto di comune accordo tra il Comune e la Regione /Agenzia in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dal Soggetto Attuatore, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico.

**4**. Le modifiche all’anzidetto documento, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite solo previa valutazione e acquisizione dell’assenso formale da parte della Regione/Agenzia.

**5**. Relativamente ai lavori di edificazione/adeguamento di cui al comma 2, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi della centrale di committenza qualificata, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto di appalto, fino all’ultimazione dell’intervento.

**6**. Il Comune, prima di procedere all’approvazione del progetto esecutivo nonché all’affidamento dei lavori, dovrà acquisire l’assenso formale da parte della Regione /Agenzia.

**7**. Il Comune provvede alla nomina con atto formale del Responsabile Unico del procedimento (RUP), dandone comunicazione alla Regione/ Agenzia.

**8.** Il Comune, terminate le opere concordate in sede di progettazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, formalizzerà alla Regione/Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del Centro per l’impiego. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di collaudo.

**9**. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica all’erogazione da parte della Regione/Agenzia delle quote di acconto e saldo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento e a caricare la documentazione sul sistema informativo ReGiS.

**10.** Il Comune si farà carico delle operazioni di trasloco del CPI nella nuova sede, ovvero del trasferimento di mobili e attrezzature, dietro rimborso dei costi sostenuti in nome e per conto del Soggetto Attuatore.

**11.** Il Comune, prima della consegna della sede adibita a CPI, sottoscriverà con il Soggetto Attuatore l’atto di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell’immobile, al quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant’altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.

**12**. Tramite il medesimo atto il Comune s’impegna, in particolare, a garantire l’utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte del Soggetto Attuatore per un periodo di anni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, decorrenti dall’avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

**13**. Il Soggetto Attuatore delegato, inoltre, si obbliga a:

a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l’identificazione del c.d. “titolare effettivo”, nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

b) dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi indicati nell’Accordo di potenziamento e nei relativi allegati tecnici, nel rispetto del cronoprogramma delle attività pattuito all’atto della sottoscrizione dell’Accordo medesimo, ovvero a fronte di eventuali concessioni di proroghe, ed in particolare;

c) avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e secondo i termini previsti dall’Accordo, comunque entro e non oltre il 31/12/2025;

d)effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto Attuatore, nonché la riferibilità delle spese al progetto oggetto dell’Accordo ammesso al finanziamento sul PNRR;

e)alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di gestione e controllo e/o ai Manuali;

f ) rispettare l’obbligo di richiesta CUP di progetto e indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili

g) identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell’Intervento- Unità di Missione;

h) rispettare quanto affermato nel Modello di Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR.

**Articolo 6**

**(Obblighi e responsabilità delle parti)**

**1.** Ciascuna delle Parti si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

**2.** Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

**3**. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti l’attuazione del PNRR e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.

**4.** Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della pubblica amministrazione.

**5.** Le Parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell’Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.

**6.** Le Parti si obbligano a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all’emblema dell’Unione riporteranno i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, nel caso dei Soggetti attuatori, della Regione. Forniranno un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare. A tal fine provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le Parti si impegnano a adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR e dall’Unità di Missione del MLPS, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l’incrocio di banche dati.

**Articolo 7**

**Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi**

La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 31 dicembre 2025;

Ogni modifica al cronoprogramma e delle relative spese dovrà essere comunicata alla Regione/Agenzia.

Il Comune si impegna a iniziare i lavori entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere alla Regione/Agenzia, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi da destinare a sede del CPI;
2. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2025, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

**Articolo 8**

**Spese ammissibili**

**1.** Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili all’intervento finanziato, sostenute dal Comune a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione, nel rispetto della circolare Mef-Rgs n.4 del 18 gennaio 2022;

b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del Centro per l’impiego di \_\_\_\_\_\_ elencati nel progetto allegato al presente Accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti, nonché le spese previste nelle somme B del quadro economico;

c) oneri per la sicurezza.

**Articolo 9**

**Rendicontazione di traguardi e obiettivi, monitoraggio e rendicontazione delle spese**

**1**. Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS. Esso provvede a caricare in maniera costante e continuativa la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements. Ciò è propedeutico alla compilazione del Format di rendicontazione delle attività (Allegato D) da parte del Soggetto Attuatore.

**2**.Il Soggetto attuatore procede alla pre-validazione, entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento, dei dati sul Sistema ReGiS caricati dal Soggetto Attuatore delegato;

3. Il Soggetto attuatore delegato predispone almeno semestralmente, entro il 20 maggio ed il 20 novembre, il caricamento delle spese sostenute nel sistema informativo ReGiS sezione “Gestione spese”, corredato dei documenti giustificativi e delle check list di controllo che potranno essere inserite in allegato nella sezione “Gestione spese”, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali. Tale documentazione sarà controllata, con cadenza almeno semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, dal Soggetto attuatore (Regione/Agenzia) che compilerà le attestazioni del sistema ReGiS e compilerà e allegherà le check list anche sulla base della documentazione fornita dal Soggetto attuatore delegato. Il rendiconto di progetto sarà inviato dal Soggetto attuatore all’Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso.

**4**. Il Soggetto Attuatore delegato carica i dati relativi alle previsioni di spesa sul sistema informativo ReGiS entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno. La pre-validazione di tali dati è compito del Soggetto Attuatore, che vi provvede entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, come previsto dalla Circolare MEF-RGS n.27/2022.

**5**.Il Soggetto attuatore delegato, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all’intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo ReGiS. Il Soggetto Attuatore delegato trasferisce su Regis i dati in tempo utile, consentendo al Soggetto Attuatore di procedere alla pre-validazione delle informazioni inserite entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento.

**6**. Il Soggetto Attuatore deve monitorare in particolare con le cadenze suddette i seguenti indicatori comuni *(il monitoraggio del secondo indicatore dipende dalla tipologia di progetto approvato):*

* 1.Risparmio nel consumo annuo di energia primaria
* 7.Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

**Articolo 10**

**Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**2.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

**3.** Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’articolo 4, la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell’articolo 5, comma 9.

**Art. 11**

**Varianti in corso di realizzazione e Rettifiche finanziarie**

**1**. Nell’ipotesi in cui il costo di realizzazione dei lavori, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione definitiva ed esecutiva ed assentite dalla Regione/Agenzia, la Regione/Agenzia stessa erogherà l’importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d’appalto intervenute in corso d’opera, trova applicazione la disciplina dell’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultimo caso, ferma restando l’esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all’approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico Regione/Agenzia collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest’ultima, da parte della stazione appaltante, alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento di costo.

**2.** Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore delegato, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore delegato si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Regione/Agenzia, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto attuatore delegato è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

**Articolo 12**

**Inadempimento, riduzione e revoca dei contributi**

**1**. Le parti prendono atto che l’intervento in oggetto concorre agli obiettivi nazionali e regionali indicati nel Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) quale approvato in conformità dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n.2021/24.

**2**. Nel caso in cui il Soggetto attuatore delegato non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati, il Soggetto Attuatore può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore delegato, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore delegato con le modalità previste dalla legislazione vigente.

**3**. Qualora l’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.

**4** In caso di inadempimento del Comune, il Soggetto attuatore può intimare l’adempimento tramite diffida, assegnando un termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Soggetto attuatore revoca il finanziamento;

**5** il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato ovvero non rispettoso delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all’art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;

**6** il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;

**7** Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora il collaudo non venga espletato entro la data prevista o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga e comunque entro il 31/12/2025;

**8** il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora dai controlli risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte;

**9** Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento qualora l’intervento sia interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall’Autorità giudiziaria Regione/Agenzia ovvero al Ministero del Lavoro;

**10** Il Soggetto attuatore revoca il finanziamento laddove dai controlli emerga la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati

**11**. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro \_\_\_\_\_ giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Soggetto Attuatore.

**Articolo 13**

**Durata dell’accordo**

**1.** Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte del Soggetto Attuatore, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’Accordo stesso.

**Art. 14**

**Risoluzione di controversie**

**1.** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 15**

**Diritto di recesso**

**1.** La regione/Agenzia potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 12, ovvero laddove l’inadempimento da parte del Comune degli impegni assunti con la sottoscrizione del Format di autodichiarazione possa pregiudicare la realizzazione e/o la rendicontazione del progetto di potenziamento della sede del CPI.

**Art. 16**

**Comunicazioni e scambio di informazioni**

**1.** Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

1. per la Regione / Agenzia regionale per il lavoro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. per il Comune di *\_\_\_\_\_\_\_*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 17**

**Disposizioni Finali**

**1**.Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento

**2**. Il presente atto si compone di 17 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell’atto sarà quella dell’ultima firma che vi sarà apposta.

|  |  |
| --- | --- |
| Per l’Amministrazione | Per l’Amministrazione |
| Regione / Agenzia regionale del Lavoro | Comune |
| Dott.ssa/Dott. | Dott.ssa/Dott. |

*\* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*